

REGOLAMENTO (CE) N. 943/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissa gli importi dell'aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.
- (2) Al fine di agevolare il corretto pagamento dell'aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell'anno scolastico 2004/2005 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione ⁽²⁾ è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell'importo dell'aiuto.
- (3) Gli Stati membri in cui l'anno scolastico 2005/2006 termina in luglio continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell'aiuto a causa della

modificazione dell'importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all'anno scolastico 2005/2006.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per l'anno scolastico 2005/2006, l'importo applicabile il 1° giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l'anno scolastico termina in luglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).